

CIRCOLARE 19.03.2020 NOVITÀ DL 17/03/2020 N. 18

1. SOSTEGNO AL LAVORO:

a) FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ARTICOLI 19 E 22)

I datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque lavoratori dipendenti che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica (causale "emergenza COVID-19"), possono accedere all'assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Il datore di lavoro può richiedere che la prestazione venga erogata direttamente dall'INPS al lavoratore.

Con la medesima causale, le aziende turistico-ricettive che occupano fino a 5 dipendenti possono ricorrere alla cassa integrazione in deroga erogata dalle regioni e dalle province autonome. La prestazione viene erogata direttamente dall'INPS al lavoratore.

b) EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA ALLA MALATTIA (ARTICOLO 26)

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

c) CONGEDO, INDENNITÀ, BONUS BABY - SITTING PER DIPENDENTI (ART. 23)

CONGEDO PARENTALE SPECIFICO: I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo (*un congedo parentale speciale*), per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (disoccupazione).

Il limite di età (12 anni) non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (legge 104/92), iscritti a scuole / centri diurni a carattere assistenziale.

BONUS BABY SITTING: in alternativa al congedo è prevista la possibilità di scegliere bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro.

Le modalità per beneficiare del bonus saranno stabilite dall'INPS. Si va ad esaurimento fondi.

d) LICENZIAMENTI - SOSPENSIONE DEI TERMINI (ARTICOLO 46)

A decorrere dal 17 marzo 2020, è precluso per sessanta giorni l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo. Nello stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Indipendentemente dal numero dei dipendenti, fino alla medesima scadenza (sessanta giorni dal 17 marzo), i datori di lavoro non potranno procedere al licenziamento dei dipendenti per giustificato motivo oggettivo.

e) LAVORATORI STAGIONALI (ARTICOLO 29)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

PER TUTTE LE NOVITÀ DI CUI AL PUNTO (1) TI INVITIAMO A RIVOLGERTI AL TUO CONSULENTE DEL LAVORO.

2. ALTRE MISURE A SOSTENGO DEL LAVORO PER PROFESSIONISTI E AUTONOMI

- a) **CONGEDO PARENTALE:** I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o i Lavoratori Autonomi iscritti all'INPS (Artigiani e Commercianti), per i figli di età non superiore ai 12 anni, beneficiano di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità giornaliera. Le modalità operative saranno comunicate dall'INPS. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (es: *disoccupazione*).
- b) **BONUS BABY SITTING:** in alternativa al congedo per i medesimi soggetti (professionisti Gest. Separata, Lav. Autonomi) è prevista la possibilità di scegliere bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di **600 euro**. Il bonus, a differenza del congedo, è valido ANCHE per i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, medici), subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Le modalità per beneficiare del bonus saranno stabilite dall'INPS. Si va ad esaurimento fondi.
- c) **INDENNITÀ PER ISCRITTI A GESTIONE SEPARATA E LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI AGO (ARGIANI E COMMERCIANTI):** liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro non concorre a formazione reddito. La stessa indennità è riconosciuta anche a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago. Modalità di erogazione saranno definite dall'INPS.
- d) **FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA:** Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso il lavoro è istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire per i medesimi soggetti una indennità (stanziati 300 milioni di euro per l'anno 2020). Le modalità di accesso e fruizione saranno definiti da "uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali".

3. MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE MEDIANTE IL CANALE BANCARIO (FONTI: DL, MORATORIA ABI, INIZIATIVE SINGOLE BANCHE)

PER LE PMI [aziende con <250 DIPENDENTI E o <50 MLN di ricavi o <43 MLN di attivo patrimoniale]

- Per imprese o professionisti che autocertificano di aver subito parziale o totale riduzione dell'attività per COVID-19, **dietro comunicazione (contattare il proprio gestore)** la banca è obbligata a:
 - a. Non revocare i fidi e i castelletti (RI.BA.) a revoca fino al 30/09/2020 e a prorogare prestiti NON RATEALI (FIDI A SCADENZA) al 30/09/2020.
 - b. per i MUTUI E LEASING, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei **canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato** senza nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

CONDIZIONI: Comunicazione con AUTOCERTIFICAZIONE art. 47 DPR 445/2000 di stato di crisi e necessario che si tratti di AZIENDE IN BONIS (cioè senza debiti classificati come sofferenze).

- **FONDO CENTRALE GARANZIA PMI:** Viene concessa gratuitamente ed estesa per 9 mesi la garanzia del FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI fino ad importo massimo 5 MLN per impresa alle operazioni per cui le banche hanno concesso sospensione delle rate di ammortamento o della quota capitale dei mutui. La garanzia del Fondo Centrale copre fino all'80% di ciascuna operazione, per importo max 1.5 MLN se garanzia diretta, fino al 90% se l'importo è garantito da un CONFIDI o altra garanzia (riassicurazione).
- **RINEGOZIAZIONE:** Viene concessa garanzia su rinegoiazione dei mutui se avviene una NUOVA IMMISSIONE DI DENARO pari ALMENO al 10% DEL DEBITO RESIDUO.
- Sono in ogni caso **ESCLUSE** le imprese che **presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”** ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- NO COMMISSIONE PER OPERAZIONI NON PERFEZIONATE
- Per gli investimenti immobiliari nei settori **turistico – alberghiero** e delle **attività immobiliari**, con durata **minima di 10 anni e di importo >€ 500.000**, garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme;
- Per i **FINANZIAMENTI FINO A 3.000 Euro** con scadenza non superiore a 18 mesi in favore di **PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA ARTI O PROFESSIONI** (sempre con autocertificazione di danno subito per COVID-19) **l'intervento del Fondo centrale di garanzia è concesso gratuitamente e senza valutazione.**

MORATORIA ABI (non fa parte del DECRETO):

Per i finanziamenti presenti al 31/01/2020 accordo ABI (associazione banche italiane) e PMI per:

- Sospendere per 12 mesi il pagamento quote capitale per mutui e leasing,
- Allungare durata finanziamenti (mutui e leasing) fino al 100% della durata residua,

a tale beneficio possono accedere **TUTTE LE IMPRESE** che non hanno effettuato rinegoiazioni nei 24 mesi precedenti.

L'ACCESSO A QUESTE MISURE NON DETERMINERÀ UN PEGGIORAMENTO DEL RATING BANCARIO DELL'AZIENDA

FAMIGLIE E LAVORATORI AUTONOMI (nel DECRETO):

Il fondo di solidarietà (Fondo Gasparrini) consente di sospendere le rate del MUTUO ACQUISTO PRIMA CASA fino a 18 mesi.

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto

- l'ammissione ai benefici del Fondo (di solidarietà per mutui prima casa) è **estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato**, a seguito del 21/02/2020 hanno subito un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura / restrizione della propria attività per l'emergenza coronavirus;
- Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

PER TUTTE LE AGEVOLAZIONI DI NATURA BANCARIA RICHIEDERE AL PROPRIO GESTORE (BANCA) LE MODALITA' OPERATIVE PER L'OTTENIMENTO E FARSI COMUNICARE LE CONDIZIONI.

4. MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

4.1 SCADENZE, VERSAMENTI E ADEMPIMENTI

- **SOLO PER I SOGGETTI residenti nei comuni definiti “ZONA ROSSA” ex decreto 1/03/2020 (nord Italia) e aziende dei seguenti settori:** [TURISMO] - [SPORT] - [CULTURA E SPETT.] - [GIOCO] - [FIERE ED EVENTI] - [RISTO-PUB] - [CULTURA E ARTE] - [EDUCAZIONE] - [ASS. SOCIALE — NON RESIDENZIALE] - [WELLNESS] - [TRASP.] - [TRASPORTI PERSONE] - [NOLEGGIO MEZZI] - [GUIDA TURISTICA].

Sono sospesi i versamenti dei contributi dipendenti, premi INAIL e ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (non sui professionisti) **DAL 02/03 AL 30/04**, queste **SARANNO VERSATE IL 31/05 IN UNICA SOLUZIONE O IN 5 RATE DI PARI IMPORTO.**

SEMPRE PER QUESTE AZIENDE è SOSPESA la scadenza IVA SCADENTE AL 16 MARZO. L'IVA si verserà AL 31/05/2020 o 5 RATE di pari importo.

- **PER IMPRESE E PROFESSIONISTI che hanno conseguito** nel 2019 RICAVI < 2 MLN EURO: sono sospese ritenute fiscali, contributi e premi assicurativi (INAIL) per dipendenti e assimilati scadenti tra il **08/03/2020 e il 31/03/2020** e il versamento della SOLA IVA SCADENTE IL 16 MARZO. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 31/05/2020 in unica rata o in 5 rate di pari importo a partire dal 31/05/2020.
- **PER TUTTE LE IMPRESE: SONO SOSPESI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI** (solo comunicazioni, non i versamenti) nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020: sono sospese le sole comunicazioni fiscali predetti adempimenti vanno effettuati entro il 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni.
- **Per imprese che risiedono nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza** non vige il limite dei 2 Milioni di Euro di Ricavi.
- **PER IL SETTORE SPORT:** i medesimi versamenti sono sospesi fino al 31/05. Gli importi dovuti saranno versati al 30/06/20 (in unica soluzione o in 5 rate di pari importo).
- **PER I PROFESSIONISTI CHE HANNO FATTURATO <400.000,00 E NON HANNO DIPENDENTI:** tra il 17/03 e il 31/03 è possibile emettere fattura senza subire ritenuta d'acconto. Quindi possono incassare l'importo lordo e versare le ritenute non subite entro il 31/05 o 5 rate di pari importo senza sanzioni (nella nota della fattura elettronica inserire "non sogg. a ritenuta ex art. 62 comma 7 - dl 18 - 17/03/2020")

4.2 ULTERIORI NOVITÀ FISCALI

- I dipendenti di **IMPRESSE E PROFESSIONISTI** che hanno lavorato nel mese di marzo **IN SEDE** hanno diritto ad un premio di 100 Euro (rapportato a mese per il numero di giorni lavorativi lavorati). Il premio non concorre alla formazione del reddito del dipendente. Il datore di lavoro utilizza il premio erogato in compensazione come credito in f-24 (come per il "Bonus Renzi"). Impatto per il datore di lavoro pari a zero.
- **PER IMPRESE E PROFESSIONISTI:** credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario (MAX CREDITO 10.000,00 Euro), nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le modalità di fruizione del beneficio saranno spiegate in un DECRETO del MEF che sarà emanato entro 30 GG (16/04).
- **PER IMPRESE:** è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, **relativo al mese di marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il credito NON SI APPLICA agli esercizi ex allegato 1 e 2 del DL 11/03/20 (cioè gli esercizi commerciali che sono rimasti aperti: ES. FARMACIE, SUPERMARKET, MINIMARKET E ALIMENTARI, TABACCHI, NEGOZI DI TECNOLOGIA, NEGOZI IGENE PERSONALE, ecc.).
- **DETRAZIONE/DEDUZIONE PER DONAZIONI COVID-19:**
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali è prevista una detrazione imposta del 30% su donazioni per emergenza coronavirus – detrazione massima 30.000,00 Euro.
PER TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA: le medesime donazioni rappresentano COSTO DEDUCIBILE DAL REDDITO (AI FINI IRES E IRAP), NON SONO PREVISTE LIMITAZIONI.

- **SONO SOSPESE CARTELLE ESATTORIALI** (da Agenzia Entrate, INPS ed ENTI TERRITORIALI) DAL 08/03 AL 31/05. I VERSAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL 30/06 IN UNICA SOLUZIONE. Stessa sospensione per cartelle “rottamate”, NON per gli AVVISI BONARI.
- **SOSPENSIONE DALL'8 AL 31/05** DEI TERMINI DELLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE/ CONTROLLO/ ACCERTAMENTO/ INTERPELLI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI STATO E DEGLI ENTI LOCALI (GDF, Agenzia Entrate, Enti locali).
- **PROROGA UDIENZE CIVILI, PENALI:** Quelle fissate dal 09/03 AL 15/04 SONO RINVIATE AL 16/04. I termini di questo periodo sono sospensione feriale.
- **IMPRESE DEL TURISMO:** POSSIBILITA' DI PROPORRE AL CLIENTE IN LUOGO DEL RIMBORSO VOUCHER SU FUTURA EROGAZIONE SERVIZI VALIDA PER UN ANNO DALLA DATA DI RILASCIO DEL VOUCHER. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
- **SPA ed SRL: ASSEMBLEA SOCI APPROVAZIONE BILANCIO.** Può essere convocata entro **CENTOTTANTA GIORNI** in deroga allo statuto. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti.
- **VALIDITÀ DOCUMENTI DI IDENTITÀ:** La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente AL 17/03/2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.